



Sezione Disposti di natura non doganale

A.36A 1° novembre 2018

Regolamento R-60-6.2

Pesca marittima (IUU)

I regolamenti sono disposizioni d'esecuzione del diritto doganale e dei disposti federali di natura non doganale e vengono pubblicati ai fini di un'applicazione uniforme del diritto.

Dai regolamenti non può essere desunto alcun diritto al di fuori delle disposizioni legali.

Indice

| | | |
|-------|-------------------------------------|---|
| 1 | Basi legali..... | 3 |
| 2 | In generale..... | 3 |
| 2.1 | Scopo..... | 3 |
| 2.2 | Campo di applicazione..... | 3 |
| 2.3 | Competenza..... | 3 |
| 2.4 | Definizioni..... | 4 |
| 2.4.1 | Pesca INN / pesca IUU..... | 4 |
| 2.4.2 | Stato di bandiera..... | 4 |
| 2.4.3 | Partita (invio)..... | 4 |
| 2.4.4 | Certificato di cattura..... | 4 |
| 2.4.5 | Numero di rilascio dell'USAV..... | 4 |
| 2.5 | Strategia di controllo..... | 4 |
| 2.5.1 | Notifica preventiva e rilascio..... | 4 |
| 2.5.2 | Tasse..... | 5 |
| 2.5.3 | Dichiarazione doganale..... | 5 |
| 2.6 | Divieto d'importazione..... | 5 |
| 2.7 | Infrazioni..... | 5 |

1 Basi legali

- Legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES; [RS 453](#))
- Ordinanza del 20 aprile 2016 concernente il controllo della provenienza legale dei prodotti della pesca marittima importati (ordinanza del controllo della pesca marittima; [RS 453.2](#))

2 In generale

2.1 Scopo

(Art. 1 ordinanza del controllo della pesca marittima)

L'ordinanza deve garantire che siano importati soltanto prodotti della pesca di provenienza legale, vale a dire prodotti non derivanti dalla pesca illegale, non dichiarata o non regolamentata (pesca INN/pesca IUU).

2.2 Campo di applicazione

(Art. 2 ordinanza del controllo della pesca marittima; art. 3 lett. d LF-CITES)

Il presente capitolo disciplina l'importazione di prodotti della pesca marittima nel territorio doganale (incluso il Principato del Liechtenstein, Büsingen e Campione) e nelle enclavi doganali svizzere (Samnaun e Sampuoir).

Non concerne:

- i prodotti dell'acquacoltura di avannotti o larve;
- i prodotti della pesca che non sono destinati all'uso alimentare (p. es. pesci ornamentali).

Delimitazione rispetto ad altri ambiti:

- animali e prodotti animali: si applica anche la direttiva R-60-4.2;
- conservazione delle specie: in caso di merci protette si applica anche la direttiva R-60-6.1.

2.3 Competenza

(Art. 13–16 ordinanza del controllo della pesca marittima)

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) è l'organo di controllo responsabile dell'esecuzione:

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)
Schwarzenburgstrasse 155
3003 Berna
Tel. 058 463 30 33
Fax 058 463 85 70
info@blv.admin.ch
www.blv.admin.ch

L'Amministrazione federale delle dogane (AFD) verifica se il necessario numero di rilascio figura nella dichiarazione doganale.

2.4 Definizioni

2.4.1 Pesca INN / pesca IUU

Per «pesca INN» s'intende la pesca illegale, non dichiarata o non regolamentata (in inglese IUU, «illegal, unreported and unregulated fishing»).

2.4.2 Stato di bandiera

(Art. 3 lett. a ordinanza del controllo della pesca marittima)

Per «Stato di bandiera» s'intende lo Stato in cui un peschereccio è registrato e di cui batte bandiera.

2.4.3 Partita (invio)

(Art. 3 lett. b ordinanza del controllo della pesca marittima)

Per «partita» si intendono i prodotti della pesca spediti all'importatore contemporaneamente o con un unico titolo di trasporto.

2.4.4 Certificato di cattura

(Art. 6 ordinanza del controllo della pesca marittima)

Il certificato di cattura conferma che le specie ittiche e le quantità di cattura ivi indicate sono state legalmente catturate con un'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di pesca durante un determinato periodo, in una determinata zona di pesca oppure per un determinato tipo di pesca.

Esso deve essere convalidato dallo Stato di bandiera del peschereccio che ha effettuato le catture da cui sono stati ricavati i prodotti della pesca.

2.4.5 Numero di rilascio dell'USAV

(Art. 10 ordinanza del controllo della pesca marittima)

L'USAV assegna un numero di rilascio alle partite preventivamente notificate e poi rilasciate. La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve indicare il numero di rilascio dell'USAV nella dichiarazione doganale.

2.5 Strategia di controllo

2.5.1 Notifica preventiva e rilascio

(Art. 9–10 e allegato 2 ordinanza del controllo della pesca marittima)

Al più tardi tre giorni lavorativi prima dell'importazione prevista, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve notificare all'USAV le partite di prodotti della pesca **provenienti da Stati di bandiera diversi da Paesi membri dell'UE, Norvegia, Islanda, Australia, Canada, Nuova Zelanda, Stati Uniti et Giappone.**

Per la notifica preventiva la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve inviare via e-mail all'USAV (iuu@blv.admin.ch) il certificato di cattura, i documenti di accompagnamento e la registrazione in TRACES in formato PDF (stampa della notifica preventiva o del DVCE valido in formato PDF da TRACES) della partita in questione.

R-60-6.2 - 1.11.2018

L'USAV verifica i dati comunicati e rilascia la partita se le indicazioni dei certificati di cattura sono complete e corrette e se corrispondono alle indicazioni dei documenti di accompagnamento e della registrazione in TRACES.

I prodotti della pesca marittima che devono essere preventivamente notificati all'USAV e per i quali è necessario un numero di rilascio dell'USAV sono contrassegnati come segue in Tarres («Mostra dettagli»):

| | | |
|---------------------------------|---------------------|--|
| Disposti di natura non doganale | Pesca marittima IUU | diversi da quelli dell'acquacoltura (vedi «Osservazioni», «Legislazione veterinaria», «Pesca marittima IUU») |
|---------------------------------|---------------------|--|

Se non concerne l'intero campo d'applicazione della voce di tariffa, le specie di animali o le merci interessate sono indicate in modo esplicito.

2.5.2 Tasse

(Art. 18 ordinanza del controllo della pesca marittima)

Per l'esame delle partite notificate preventivamente l'USAV fattura una tassa alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione.

2.5.3 Dichiarazione doganale

(Art. 10 ordinanza del controllo della pesca marittima)

Per i prodotti della pesca per cui è necessario un numero di rilascio dell'USAV (vedi cifra 2.5.1), la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve fornire le seguenti indicazioni nella dichiarazione doganale:

- codice d'assoggettamento ai DNND: 1 (solo e-dec);
- codice del genere di DNND: 202 pesca marittima IUU (solo e-dec);
- numero di rilascio dell'USAV: nella rubrica e-dec «Documenti» con il tipo di documento 915 «Rilascio IUU».

2.6 Divieto d'importazione

(Art. 8 e 28 ordinanza del controllo della pesca marittima)

Se vi sono indizi fondati che uno Stato tollera, favorisce o promuove la pesca IUU, il Consiglio federale può decidere un divieto d'importazione. Attualmente non esiste un tale divieto.

2.7 Infrazioni

(Art. 17 ordinanza del controllo della pesca marittima; art. 26 cpv. 1 lett. b LF-CITES)

In caso di dolo, la pena prevista può corrispondere a una multa sino a 40 000 franchi. Nei casi gravi, può inoltre essere inflitta una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

In caso di negligenza le pena corrisponde a una multa sino a 20 000 franchi.